

Operazioni straordinarie in «chiaro»

Luca Gaiani

Operazioni straordinarie di fine 2017 alla ricerca di un regime fiscale certo. Le **imprese** che stanno effettuando trasferimenti aziendali e societari da ultimare entro il prossimo 31 dicembre si interrogano sulle modalità impositive degli atti, in particolare ai fini dell'imposta di registro, la cui disciplina formerà oggetto di modifiche da parte della legge di Bilancio. Indipendentemente dalla decorrenza che avranno queste ultime novità, si possono studiare percorsi contrattuali che diano certezza al costo fiscale delle operazioni e al soggetto che deve farsene carico. Cessioni e conferimenti Il trasferimento di complessi aziendali può essere attuato mediante tre distinte modalità:

(a) compravendita diretta; (b) scissione e cessione delle partecipazioni della beneficiaria; (c) conferimento e cessione delle partecipazioni della conferitaria. Ognuna di queste operazioni presenta differenti profili in termini civilistici, contabili e fiscali. La distinzione fondamentale, in ambito fiscale, è tra la operazione (a), da un lato, e le altre due, che comportano entrambe l'immissione degli assets in un "contenitore" societario in neutralità e la successiva cessione di partecipazioni. Con la cessione diretta, il cedente realizza le plusvalenze ed il cessionario potrà conseguentemente dedurre sotto forma di ammortamenti il prezzo pagato. Il cessionario, inoltre, sarà gravato dall'imposta di registro proporzionale sul valore aziendale (9% immobili, 3% per gli altri beni compreso l'avviamento). Nelle le operazioni concatenate (b) e (c), invece, il cedente realizza una plusvalenza non sugli assets bensì sulle partecipazioni, con possibile applicazione del regime "pex" e tassazione all'1,2% (24% del 5% di plusvalenza). L'acquirente, specularmente, non potrà recuperare fiscalmente il maggior valore salvo, in talune circostanza, l'affrancamento con imposta sostitutiva (si veda l'altro articolo qui sotto). Operazioni neutrali Le operazioni concatenate (b) e (c) sono quelle più frequentemente adottate dalle **imprese** in quanto consentono al cessionario di acquisire una società (la beneficiaria o la conferitaria) nella quale sono già stati inseriti a cura del venditore (il quale si sarà



conseguentemente occupato anche di volturazioni, subentro nei contratti, comunicazioni, ecc.) tutti e solo gli asset (e le correlate passività) oggetto di cessione, limitando con ciò le formalità burocratiche post cessione per l' acquirente. Queste operazioni, ormai "sdoganate" per le imposte dirette, continuano a prestare il fianco a possibili censure per l' imposta di registro attraverso una lettura "pro fisco" dell' articolo 20 del Tur da parte della Cassazione. In attesa della riformulazione della norma ad opera della legge di bilancio, le **imprese** non sono certamente tenute ad abbandonare le modalità concatenate, ritenute come detto più consone dal punto di vista societario. Piuttosto, dovrà essere adeguatamente considerato, tra i costi della operazione, anche quello legato alla possibile riqualificazione - ai fini del registro - in una cessione diretta. Riqualificazione che gli Uffici operano peraltro applicando la sola maggiore imposta (e interessi), senza alcuna sanzione. L' imposta nel contratto Questo costo potenziale andrà dunque preso in considerazione nel contratto e opportunamente regolato in sede di determinazione del prezzo e delle garanzie. Esattamente come si è sempre fatto per quanto concerne la fiscalità diretta che grava sui plusvalori latenti. Qualora l' Ufficio riqualifichi l' operazione applicando l' imposta, la parte a cui contrattualmente tale onere è stato posto a carico valuterà, anche alla luce della futura evoluzione normativa, la strategia da adottare (contenzioso o pagamento), avendo peraltro già messo in conto tale possibile evento che, come detto, comporterà oneri non superiori a quelli che si sarebbero generati con la cessione diretta. © RIPRODUZIONE RISERVATA.